



Adunanza del giorno 04.10.2019

N. 309

N. _____

Oggetto: Modifica del vigente regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 501 dell'8.10.1963 da ultimo modificato con deliberazione del consiglio comunale n.47 del 18.02.2008 mediante introduzione dell'art. 54 – bis. Proposta al Consiglio Comunale

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA. GG. x CC
- Polizia Locale / Mobilità
- Attività Finanziarie
- Ass. Francescangeli

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GIULI Andrea	P		CECCOTTI Cristiano	P	
MELASECCHIE GERMINI Enrico	P		SALVATI Benedetta	P	
MASSELLI Orlando	P		FATALE Stefano		A
FRANCESANGELI Sara	P		PROIETTI Elena	P	
ALESSANDRINI Valeria	P				

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la relazione avente ad oggetto "introduzione al Capo IV del vigente Regolamento di Polizia Urbana, dell'art. 54-bis";

Premesso che:

l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/2017, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", prevede specifiche misure a tutela del "*decoro di particolari luoghi*";

Il comma 1 dell'art. 9 citato punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00, chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aereoportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione ai divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. Contestualmente

all'accertamento della condotta illecita al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il provvedimento di allontanamento è disposto altresì nei confronti di chi nelle aree e negli spazi appositamente individuati: viola l'art. 688 del c.p. (ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico), l'art. 726 del c.p. (atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico), l'art. 29 del D.L.vo n. 114/1998 (esercizio abusivo del commercio sulle aree pubbliche), l'art.7, comma 15-bis, del D.L.vo n. 285/1992 Codice della Strada (concernente l'attività di parcheggiatore o guadamacchine abusivo).

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Evidenziato che:

- L'ordine di allontanamento di cui sopra, impartito dall'organo accertatore, cessa l'efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9 aumentata del doppio;
- Nei casi di reiterazione, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad una o più aree del suddetto art. 9:
 - a) Per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - b) Per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nei casi di cui all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;

Tenuto conto che il provvedimento legislativo in premessa ha evidenziato fra l'altro:

- Il concetto di "sicurezza integrata" ovvero l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere ciascuno per le proprie competenze alla promozione ed alla attuazione di un sistema integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- Il concetto di "sicurezza urbana" definito dal menzionato decreto come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro urbano da perseguire attraverso diversi interventi cui concorrono le istituzioni territoriali, ciascuno nel rispetto delle specifiche competenze;

Considerato che a seguito di modifica da parte dell' art. 21 comma 1 lett. a) e b) del DL 4.10.2018 n. 113 convertito con L. 1.12.2018, n. 132, il comma 3 dell'art. 9 prevede che i regolamenti di polizia urbana possano "individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.9".

Ritenuto di dare attuazione a tale disposto normativo mediante l'articolazione di una serie di divieti che vanno dal bivacco, allo stazionamento con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree e dei beni, al c.d. accattonaggio non itinerante, quando le condotte si realizzano in luoghi, aree e siti considerati "obiettivi sensibili" in termini di decoro, sicurezza urbana e libera fruizione degli spazi pubblici..

Considerato che le predette aree, comunque, potranno essere modificate, per esigenze che verranno evidenziate nel corso del tempo, in particolare, rispetto all'insorgenza dei comportamenti vietati in altre zone della città, con provvedimento della Giunta comunale;

Considerato che le aree meritevoli di tutela c.d. rafforzata sono state individuate a seguito di confronto con le Forze dell'Ordine e con la Polizia Locale, in quanto organi

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

impegnati quotidianamente nel presidio del territorio nelle vie e piazze del centro storico perché maggiormente interessate da presenza antropica; nelle aree urbane adibite a verde pubblico maggiormente frequentate da bambini ed anziani i quali hanno diritto di fruire di tali spazi in condizione di sicurezza e tranquillità; nelle vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado compresi i siti universitari; nelle le aree ove insistono musei e parchi archeologici; in prossimità di presidi ospedalieri e sanitari; nelle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

Ritenuto di proporre al Consiglio comunale:

- a. l'inserimento nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, al Capo IV- DELLA SICUREZZA E DEL DECORO, dopo l'art. 54, il seguente **articolo 54-bis**:

“ART. 54-bis

1. È vietato:

- bivaccare, temporaneamente o permanentemente, ovvero pernottare temporaneamente con l'utilizzo di tende, sacchi a pelo, borsoni o simili;*
- effettuare ogni forma di accattonaggio non itinerante ovvero effettuato mediante lo stazionamento protratto che limiti l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici*
- stazionare, tenendo comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree e dei beni ed attrezzature a loro servizio,*

nelle seguenti vie, piazze e aree:

a. Piazza Europa, Piazza Solferino, Piazza della Repubblica, Piazza San Francesco, Piazza dell'Olmo, Largo Villa Glori, piazza S.Giovanni Decollato, largo Elia Rossi Passavanti, Piazza B. Buonozzi, piazza della Meridiana; Corso Tacito, Corso Vecchio, Via Cavour, Via Garibaldi, Via I Maggio, via Petroni, via Fratini, Via San Marco, Via Nobili, Via Roma, Corso del Popolo, Via Mazzini, Via C. Battisti, Viale della Stazione, Via Manassei, Via del Mercato Vecchio, Via Parrabbi, Largo Antonio Sangallo, Via Mancini, Via della Biblioteca, Via Carrara, Vicolo del Serpente, Via Curio Dentato;

b. in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze dei cimiteri;

c. aree in cui si svolgono:

- il mercato settimanale in Via San Martino e al Foro Boario;*
- il mercato comunale in Largo Manni;*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- *i mercati rionali in Zona Cesure, in Via Irma Bandiera, Campitello, in Via della Stadera; Mercato Montegrappa, in Strada delle Grazie), il “Tourist Shop” in P.le Vasi e al Belvedere Superiore della cascata delle Marmore;*
 - d. *aree in cui si svolgono le tradizionali fiere cittadine ed i mercati “periodici” o a “tema” comunque autorizzati;*
 - e. *ingressi ed aree di parcheggio dell’Ospedale Civile S. Maria, in Via Tristano di Ioannuccio e in corrispondenza di tutte le sedi dell’USL Umbria 2 ove sono ubicati presidi sanitari;*
 - f. *ingressi ed immediate vicinanze di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie, comunque, ad una distanza di 100 metri da una eventuale recinzione o, in mancanza, del muro perimetrale o di altra struttura di delimitazione;*
 - g. *aree urbane adibite a verde pubblico quali: Giardini pubblici “La Passeggiata”, Parco “Ciaurro”, parco “Le Grazie”, in Strada delle Grazie, Parco in Viale Trento; Parco “Melvin Jones” di Viale Guglielmi; Giardini via Lungonera Savoia; Pineta Centurini; Parco di “Campacci” di Marmore; area verde di piazzale Vasi – piazzale Fatati (Belvedere inferiore della Cascata delle marmore); Aree a verde pubblico di Piediluco; Parco F. Miselli di via I Maggio; Parco Cardeto; Parco di via Mola di Bernardo/Staderini; parco della ex Foresteria Corso Tacito; area verde di largo V. Frankl;*
 - h. *area museale ex Siri e Parco archeologico di Carsulae;*
 - i. *nelle aree adibite a pubblico spettacolo;*
2. *I divieti di cui al comma 1 hanno efficacia nelle citate aree e nelle relative pertinenze ivi comprese le aree di parcheggio.*
 3. *Sono escluse dal campo di applicazione della presente norma le esibizioni degli artisti di strada.*
 4. *La modifica, mediante nuovo inserimento o eliminazione, delle aree di cui al precedente comma 1, è adottata dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.*
 5. *Chiunque ponga in essere le condotte vietate dal comma 1, nelle aree indicate alla lettera a e b, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.*
 6. *Chiunque ponga in essere le condotte vietate dal comma 1, nelle aree di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00*

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, per iscritto dall'organo accertatore, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48.

7. La violazione dell'ordine di allontanamento comporta, a carico del trasgressore, l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi del comma 6 del presente articolo, aumentata del doppio.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del codice penale e dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, l'ordine di allontanamento è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le predette violazioni nelle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2.”;

b. l'abrogazione dell'art. 54, del vigente Regolamento di polizia urbana, nelle seguenti parti:

comma 2: “Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti o di occupare i sedili se non a scopo di riposo.”, in quanto condotta prevista nell'art. 54-bis;

comma 2-bis, ultimo periodo: “Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2”, in quanto sanzione riconducibile a condotta oggetto di norma abrogata e sanzionata diversamente nel successivo art. 54-bis;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del consiglio comunale nn. 501 e 89 rispettivamente l'08.10.1963 ed il 07.05.1965 e s.m.i.;

Visto l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

Visto l'art. 7 bis del d.lvo n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Locale Mobilità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 04.10.2019;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 04.10.2019;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), data l'urgenza di sottoporre nel più breve tempo possibile al Consiglio comunale la proposta di modifica del regolamento;

Con votazione unanime

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio comunale:

di approvare la modifica del Regolamento di Polizia Urbana mediante l'inserimento al Capo IV- DELLA SICUREZZA E DEL DECORO, dopo l'art. 54, del seguente articolo 54-bis:

“ART. 54-bis

1. È vietato:

- *bivaccare, temporaneamente o permanentemente, ovvero pernottare temporaneamente con l'utilizzo di tende, sacchi a pelo, borsoni o simili;*
- *effettuare ogni forma di accattonaggio non itinerante ovvero effettuato mediante lo stazionamento protratto che limiti l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici*
- *stazionare, tenendo comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree e dei beni ed attrezzature a loro servizio,*

nelle seguenti vie, piazze e aree:

a. Piazza Europa, Piazza Solferino, Piazza della Repubblica, Piazza San Francesco, Piazza dell'Olmo, Largo Villa Glori, piazza S.Giovanni Decollato, largo Elia Rossi Passavanti, Piazza B. Buozzi, piazza della Meridiana; Corso Tacito, Corso Vecchio, Via Cavour, Via Garibaldi, Via I Maggio, via Petroni, via Fratini, Via San Marco, Via Nobili, Via Roma, Corso del Popolo, Via Mazzini, Via C. Battisti, Viale della Stazione, Via Manassei, Via del Mercato Vecchio, Via Parrabbi, Largo Antonio Sangallo, Via Mancini, Via della Biblioteca, Via Carrara, Vicolo del Serpente, Via Curio Dentato;

b. in corrispondenza degli ingressi e nelle immediate vicinanze dei cimiteri;

c. aree in cui si svolgono:

- *il mercato settimanale in Via San Martino e al Foro Boario;*
- *il mercato comunale in Largo Manni;*
- *i mercati rionali in Zona Cesure, in Via Irma Bandiera, Campitello, in Via della Stadera; Mercato Montegrappa, in Strada delle Grazie), il “Tourist Shop” in P.le Vasi e*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- al Belvedere Superiore della cascata delle Marmore;*
- d. *aree in cui si svolgono le tradizionali fiere cittadine ed i mercati “periodici” o a “tema” comunque autorizzati;*
- e. *ingressi ed aree di parcheggio dell’Ospedale Civile S. Maria, in Via Tristano di Ioannuccio e in corrispondenza di tutte le sedi dell’USL Umbria 2 ove sono ubicati presidi sanitari;*
- f. *ingressi ed immediate vicinanze di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie, comunque, ad una distanza di 100 metri da una eventuale recinzione o, in mancanza, del muro perimetrale o di altra struttura di delimitazione;*
- g. *aree urbane adibite a verde pubblico quali: Giardini pubblici “La Passeggiata”, Parco “Ciaurro”, parco “Le Grazie”, in Strada delle Grazie, Parco in Viale Trento; Parco “Melvin Jones” di Viale Guglielmi; Giardini via Lungonera Savoia; Pineta Centurini; Parco di “Campacci” di Marmore; area verde di piazzale Vasi – piazzale Fatati (Belvedere inferiore della Cascata delle Marmore); Aree a verde pubblico di Piediluco; Parco F. Miselli di via I Maggio; Parco Cardeto; Parco di via Mola di Bernardo/Staderini; parco della ex Foresteria Corso Tacito; area verde di largo V. Frankl;*
- h. *area museale ex Siri e Parco archeologico di Carsulae;*
- i. *nelle aree adibite a pubblico spettacolo;*
2. *I divieti di cui al comma 1 hanno efficacia nelle citate aree e nelle relative pertinenze ivi comprese le aree di parcheggio.*
3. *Sono escluse dal campo di applicazione della presente norma le esibizioni degli artisti di strada.*
4. *La modifica, mediante nuovo inserimento o eliminazione, delle aree di cui al precedente comma 1, è adottata dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.*
5. *Chiunque ponga in essere le condotte vietate dal comma 1, nelle aree indicate alla lettera a e b, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.*
6. *Chiunque ponga in essere le condotte vietate dal comma 1, nelle aree di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro*

7

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, per iscritto dall'organo accertatore, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48.

7. La violazione dell'ordine di allontanamento comporta, a carico del trasgressore, l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi del comma 6 del presente articolo, aumentata del doppio.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del codice penale e dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, l'ordine di allontanamento è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le predette violazioni nelle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2.”;

2. l'abrogazione del comma 2 e del comma 2-bis, ultimo periodo, dell'art. 54 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

3. di attribuire alla Direzione Polizia Locale Mobilità l'esecuzione della presente deliberazione;

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco S. Vista

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI
